STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

iMUSIC SCHOOL ROME

TITOLO I

Denominazione - sede

(Art. 1)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma (RM), Via dei Reti, n. 20. l'Associazione Culturale che assume la denominazione **"Associazione Culturale per la valorizzazione della cultura musicale iMusic School Rome"**.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

(Art.2)

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica ed apolitica. L'Associazione assume forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini civilistici e di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi ed è un centro permanente di vita associativa di cui fanno parte tutti i soci aderenti.

(Art.3)

L'Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare l'attività concertistica, di registrazione in studio e "live";

b) promuovere e sviluppare l'attività didattica e di workshops;

c) promuovere incontri, manifestazioni ed eventi di carattere musicale, artistico e culturale.

Per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti al pubblico mediante esecuzioni musicali, teatrali e artistiche in genere, dibattiti, conferenze, seminari e corsi. Tutte le attività dell'associazione devono essere conformi alle leggi vigenti e da queste non vietate.

TITOLO III

Soci frequentatori

(Art.4)

Possono essere soci frequentatori dell'associazione tutte le persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia che condividano le motivazioni e gli scopi dell'associazione.

(Art.5)

Chi intende essere ammesso come socio frequentatore dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

(Art:6)

La qualità di socio frequentatore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci frequentatori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

(Art.7)

I soci frequentatori sono tenuti a versare il contributo associativo, stabilito in funzione dei programmi di attività, nella misura determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e in ogni caso non potranno mai essere restituite.

Lo status di socio frequentatore da diritto ad ottenere il rilascio della tessera e di usufruire dei servizi dell'associazione.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

(Art.8)

La qualifica di socio frequentatore si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

(Art.9)

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

(Art.10)

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

(Art.11)

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni musicali e culturali;

c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) sponsorizzazione da parte di privati.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

(Art.12)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

(Art.13)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci Fondatori;

b) l'Assemblea dei soci Ordinari

c) l'Assemblea di soci;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Presidente.

Soci Fondatori

(Art.14)

Sono soci Fondatori le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, che hanno dato vita all'Associazione ed hanno sottoscritto la dotazione patrimoniale iniziale. Possono, inoltre, essere nominati soci fondatori, le persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, che rivestendo la qualifica di soci Ordinari ne facciano espressa richiesta al Presidente ed ottengano il benestare della maggioranza di tutti i soci fondatori. I soci Fondatori sono soggetti al pagamento di una specifica quota annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono membri di diritto del comitato tecnico scientifico con carica vitalizia salvo esclusione o recesso dall'associazione o dimissioni dal comitato tecnico scientifico stesso. I soci fondatori, possono presentare richiesta di mozioni di sfiducia o proposte di ordini di servizio al Presidente qualora ritengano che un socio, investito o no di cariche sociali, stia ledendo l'immagine dell'associazione, non stia rispettando le sue linee programmatiche o stia abusando o mal eseguendo i compiti a lui assegnati attraverso una carica, sociale o non. Il presidente ha l'obbligo di esaminare la fondatezza dell'accusa e di provvedere, qualora sia verificato il dolo

Assemblea dei soci Fondatori

(Art.15)

L'Assemblea è riunita ogni volta che almeno due Soci Fondatori ne richiedano la convocazione.

L'Assemblea dei soci Fondatori ha il potere di:

- Convocare la prima assemblea, designare il Presidente e i soci Ordinari e nominare all'unanimità ulteriori soci Fondatori;
- Modificare lo statuto,
- Porre il veto alle delibere del Consiglio Direttivo nel caso in cui queste siano contrarie agli scopi associativi,

- Censurare gli organismi dell'associazione qualora mettano in crisi l'economia o l'esistenza stessa dell'Associazione o prendano decisioni contrarie alla natura divulgativa e culturale dell'Associazione, di carattere politico e/o economico che snaturino le finalità associative.
- Nominare il tesoriere;
- Sciogliere e rinominare il Consiglio Direttivo e il Presidente;

Soci Ordinari

(Art.16)

Possono essere designati soci Ordinari tutti i soci Frequentatori, presentati da due soci Ordinari, iscritti come soci frequentatori da almeno due anni, che presentino domanda all'Assemblea dei soci Fondatori e che siano accettati con la maggioranza assoluta.

Assemblea dei Soci Ordinari

(Art.17)

L'assemblea dei Soci Ordinari si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno e quello di dicembre per coordinare ed indirizzare l'attività culturale, economica e di bilancio dell'associazione.

Assemblee dei Soci

(Art.18)

Fanno parte dell'assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì

comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

(Art.19)

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

c) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

(Art.20)

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

(Art.21)

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

(Art.22)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

(Art.23)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri designati dal Presidente fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi

membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

(Art.24)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

(Art.25)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera

del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

(Art. 26)

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

(Art.27)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale e musicale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

(Art.28)

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in

quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Roma, lì 30 Settembre 2012

FIRME:

Angelo Schiavi Presidente
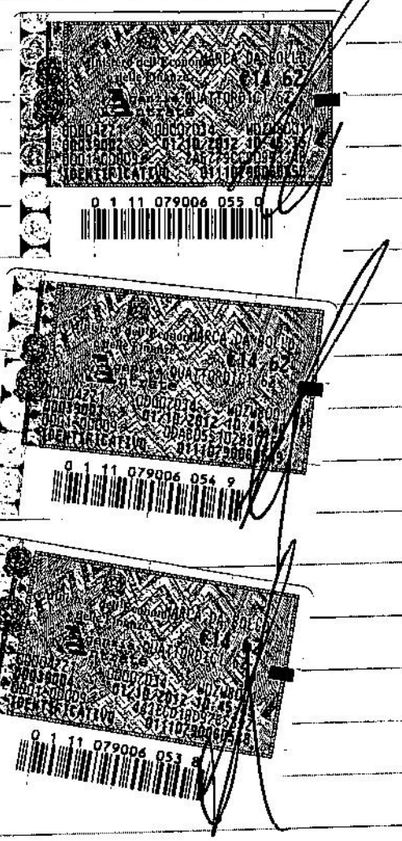
Maria Clotilde Motolese Segretario